

# **Accordo sulla stabilizzazione dei costi per caso TARMED**

tra

**gli assicuratori secondo la Legge federale  
sull'assicurazione contro gli infortuni,  
rappresentati dalla  
Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),**

**l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM),**

**l'Assicurazione invalidità (AI),  
rappresentata  
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)**

detti in seguito **assicuratori**

e

**H+ Gli Ospedali Svizzeri**

detta in seguito **H+**

Conformemente all'articolo 1, capoverso 3, lettera c della Convenzione tariffaria TARMED del 1° ottobre 2003 viene stipulato quanto segue:

<sup>1</sup> Le parti contraenti si accordano sulla messa in atto del concetto di stabilizzazione dei costi per caso del 14 novembre 2001 secondo l'annesso al presente accordo.

<sup>2</sup> Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2004.

<sup>3</sup> La procedura di disdetta è retta dall'articolo 17 della Convenzione tariffaria del 1° ottobre 2003.

Annesso: Concetto di stabilizzazione dei costi per caso, versione ottobre 2003

Lucerna / Berna, 1° ottobre 2003

**H+ Gli Ospedali Svizzeri**

Il presidente:

P. Saladin

La direttrice:

U. Grob

**Commissione delle tariffe mediche LAINF  
(CTM)**

Il presidente:

W. Morger

**Ufficio federale delle assicurazioni sociali**  
Assicurazione invalidità

La vicedirettrice:

B. Breitenmoser

**Ufficio federale dell'assicurazione militare**

Il vicedirettore:

K. Stampfli